SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

Università di Reggio Calabria

Università di Brescia

Seconda Università di Napoli

Università «Federico II» di Napoli

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212

96G0619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Mantova, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Mantova, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A8061

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Livorno, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Livorno, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A8062

DECRETO 16 ottobre 1996

Modalità di pagamento mediante delega alle banche dell'imposta sul valore aggiunto dovuto dai non titolari di conto fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, come modificato dall'art. 1, comma 19, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, con il quale si stabilisce la chiusura delle contabilità speciali gestite dagli uffici IVA il 31 dicembre 1995;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991, al fine di regolare i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui alla citata legge dell'8 agosto 1995, n. 349;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1995 con il quale si sono disciplinate le modalità di riscossione mediante delega alle banche delle imposte che non affluiscono al conto fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei contribuenti non intestatari di conto fiscale continua ad essere effettuato utilizzando il modello di delega di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 22 novembre 1991.

2. Il primo degli esemplari del modello di cui al comma 1 va trattenuto, unitamente al secondo, dalla banca; sul modello di versamento invece del codice dipendenza la banca deve indicare il CAB.

Art. 2.

1. Le modalità e i termini di riversamento delle imposte riscosse, le modalità di quietanzamento e gli oneri di conservazione dei documenti da parte delle banche sono disciplinati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 settembre 1995, citato nelle premesse.

2. Le caratteristiche tecniche dei supporti predisposti dalla banca relativamente alle attestazioni rilasciate e ai versamenti effettuati e i relativi termini di invio saranno stabiliti con successive istruzioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 1995.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli intesi a verificare la completezza dei dati inviati dalle banche, nonché la rispondenza ai requisiti di cui alle istruzioni indicate al predetto comma 2.

Art. 3.

1. I controlli che il centro informativo del Dipartimento delle entrate deve effettuare, i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'operato della banca non risulti corretto, l'obbligo di tenere a disposizione delle banche i supporti elaborati, sono disciplinati dall'art. 8, comma 3, e dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 25 settembre 1995.

2. Le modalità e i termini di invio dei supporti magnetici da parte del sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato saranno regolati da un protocollo d'intesa da concordare tra i due Dicasteri.

3. Nelle more di cui al predetto protocollo d'intesa il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato trasmetterà, a partire dal 2 gennaio 1996, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato così come in suo possesso.

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto esplicano efficacia a partire dai versamenti effettuati dal 2 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A8063

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Legnano, in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Legnano, con sede in Verona, via Dolomiti, 16, costituita per rogito notaio Cazzola Giulio in data 29 aprile 1974, rep. n. 22253, registro società n. 8027, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1474/132386.

Verona, 20 novembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8064

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, in Loreto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novenbre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994;

Viste le delibere del 18 giugno e del 9 agosto 1996, con le quali il consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche al testo statutario vigente;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto, nelle sedute del 18 giugno e del 9 agosto 1996, seoondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio

Art. 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Loreto, costituita su base associativa, è la continuazione della Cassa di risparmio di Loreto, istituita con decreto reale del 9 novembre 1861 da privati cittadini, dal pio istituto di Santa Casa e dal comune di Loreto, dopo il conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

La Fondazione è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La Fondazione ha sede in Loreto, via Solari 21, ed ha durata illimitata.

Art. 2.

La Fondazione, oltre alle originarie finalità di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza e di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle zone in cui opera, persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della cultura, dell'assistenza, della beneficenza e della tutela delle categorie sociali più deboli dei comuni, prevalentemente, di Loreto e Castelfidardo, attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

A tal fine essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto.

Onde rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti nello statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

La Fondazione definisce con apposito regolamento i criteri che informano l'esercizio dell'attività istituzionale nei settori, nonché le relative modalità di intervento.

Art. 3.

La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria conferita ai sensi del precedente art. 1.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società di cui al primo comma del presente articolo. È consentito l'acquisto e la vendita di partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva, comunque denominati;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

Una quota almeno pari al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria di cui al primo comma dell'art. 3.

Art. 5.

I proventi derivanti dalla cessione di azioni e dei diritti di opzione della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

Le entrate straordinarie, diverse da quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, ove non siano destinate alla riserva di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicate nello scopo sociale.

Art. 6.

La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio e comunque non superiori al reddito dell'anno precedente.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere o prestare garanzie per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 7.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 1 e dalla riserva del fondo istituzionale, non oggetto del conferimento di cui all'art. 1.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva qualora necessari per la salvaguardia, nel tempo, del valore reale del patrimonio;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva di cui all'art. 4, comma 2, del presente statuto, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Assemblea dei soci

Art. 8.

Il numero massimo dei soci è di cento comprensivo dei soci di diritto; di essi trenta devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del primo comma del successivo art. 9 e precisamente due da istituzioni culturali, diciotto da enti ed organismi economico-professionali e dieci da enti locali territoriali.

Sono soci di diritto il comune di Loreto, la Delegazione pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto e l'Ente opere laiche lauretane, in riconoscimento diretto e derivato della qualità di fondatori.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sugli utili della Fondazione.

Tutti i soci comunque nominati, ove non confermati, perdono tale qualità dopo dieci anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, cessano di essere soci coloro che compiono il 75° anno di età; della cessazione dà atto il consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica di «Soci onorari»; in tale qualità essi sono invitati a presenziare alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono computati nel numero massimo di soci di cui al primo comma.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di partecipanti al capitale delle banche, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali la Fondazione opera.

I candidati, inoltre, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Non possono essere eletti soci:

1) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Fondazione o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

2) i dipendenti della Fondazione in servizio ed i dipendenti di aziende di credito. L'incompatibilità indicata non sussiste nel caso si tratti di alto dirigente, che il consiglio di amministrazione abbia ritenuto dotato di prestigio personale tale da garantire un prezioso contributo all'organo cui partecipa.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti o che perdano per qualsiasi causa il godimento dei diritti civili o comunque il requisito della indiscussa probità e onorabilità;

2) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste ai punti 1) e 2) del comma precedente o per i quali si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare a due riunioni consecutive dell'assemblea.

La decadenza dalla qualità di socio è deliberata inappellabilmente dal consiglio di amministrazione, nel caso previsto dal comma precedente, e dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi.

La qualità di socio cessa inoltre a seguito di dimissioni, con effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta..

Art. 9.

La qualità di socio non è trasmissiblie e si acquista:

a) con la elezione da parte dell'assemblea dei soci, sia su proposta del consiglio di amministrazione, sia su proposta sottoscritta da almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso, la proposta deve essere comunicata al presidente, mediante lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea. Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti; non hanno diritto al voto, ai fini della elezione dei soci di cui al presente punto, i soci nominati con le modalità di cui ai successivi *b)*, *c)* e *d)*. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti;

b) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art. 10, delle seguenti istituzioni culturali:

un socio per designazione dell'Università degli studi di Ancona;
un socio per designazione dell'Università degli studi di Macerata;

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art. 10, di un socio ciascuno da parte dei seguenti enti ed organismi economico professionali:

Associazione degli industriali della provincia di Ancona;

Confederazione generale italiana dell'artigianato - Associazione artigiani della provincia di Ancona;

Confederazione nazionale dell'artigianato - Associazione provinciale di Ancona;

Ordine dei dottori commercialisti - Ancona;

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Ordine degli avvocati e dei procuratori - Ancona;

Confcommercio - Unione sindacati del commercio e del turismo della provincia di Ancona;

Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Ancona e Ascoli Piceno;

Confagricoltura - Unione agricoltori della provincia di Ancona;

Ordine degli ingegneri - Ancona;

Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Comitato provinciale di Ancona;

Ordine dei medici, chirurghi - odontoiatri - Ancona,

Federazione provinciale Coldiretti di Ancona,

Ordine degli architetti - Ancona;

Federazione regionale Confcoltivatori di Ancona,

Ordine dei farmacisti - Ancona,

Ordine dei dottori agronomi e forestali - Ancona,

Collegio dei geometri - Ancona,

d) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione, con la procedura di cui all'art 10, dei seguenti enti locali

sei soci per designazione del comune di Loreto,
quattro soci per designazione del comune di Castelfidardo

Art 10

Ogni anno, il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei posti resisi disponibili, invita, nell'ordine, le istituzioni culturali, gli enti ed organismi economico-professionali e gli enti locali territoriali a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario All'interno di ciascuna categoria, gli enti vengono invitati secondo l'ordine di precedenza indicato dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 9 Con la designazione sono indicati i requisiti posseduti dal designato

La nomina del socio negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza, né vincoli di mandato nei confronti degli enti ed organismi cui compete la designazione

Qualora uno dei suddetti enti ed istituzioni non provveda ad effettuare la designazione nei novanta giorni successivi alla richiesta della stessa, da farsi dal presidente della Fondazione a mezzo lettera raccomandata, perderà tale diritto e verrà invitato l'ente immediatamente successivo, all'interno della stessa categoria, secondo l'ordine di precedenza già indicato

Art. 11.

Ogni socio può farsi rappresentare, per non più di due volte consecutive, nelle adunanze dell'assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Nessuno può avere più di un voto e più di una delega

Gli organi

Art. 12.

Sono organi della Fondazione:

l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei sindaci.

L'assemblea

Art. 13.

L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:

1) sulla elezione dei soci di sua competenza;

2) sulla decadenza dei soci, secondo le previsioni dell'art. 8, comma 9,

3) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

4) sulla nomina dei sindaci;

5) sulla approvazione dei bilanci;

6) sulla misura dell'indennità di carica e delle medaglie di presenza per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché l'eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci, in ragione del loro incarico;

7) sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

8) sugli altri eventuali argomenti dell'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci.

L'assemblea, inoltre, esprime un parere sulle modifiche statutarie che siano sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione. L'assemblea delibera anche sulle proposte del consiglio relative ad incorporazione, fusione e liquidazione della Fondazione.

Art. 14.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria e cioè:

a) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata quando il presidente o il consiglio di amministrazione ne ravvisino la necessità o su richiesta del collegio sindacale o quando ne facciano domanda motivata, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

La convocazione dell'assemblea su domanda dei soci deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere spediti, per raccomandata o per telegramma, almeno dieci giorni prima della riunione. Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che può essere indetta nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 15.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Egli nomina il segretario e gli scrutatori tra i soci e firma con essi il verbale.

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I soci che siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono esclusi dal voto per le deliberazioni di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 13.

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti, si intenderà respinta.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

Un consigliere è nominato dal comune di Loreto.

La nomina di quest'ultimo non comporta la rappresentanza, negli organi amministrativi, del comune di Loreto.

I restanti consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno tenendo conto della necessità di assicurare in consiglio di amministrazione anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori d'intervento della Fondazione.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti per essere soci e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Art. 17.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono dalla carica, coloro che, in qualsiasi momento vengano a trovarsi in una delle cause impeditive alla nomina a socio di cui all'art. 8.

Decadono altresì dalla carica coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio e non può essere rieletto nel triennio successivo.

La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, il quale assume l'iniziativa per la sostituzione.

Art. 18.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

I membri del consiglio scaduti rimangono nel loro ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori e comunque non oltre i termini stabiliti dalla legge.

I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. Tale nomina in sostituzione non viene computata ai fini della rieleggibilità.

Art. 19.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spettano — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una medaglia di presenza e una indennità di carica.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

Inoltre il consiglio delibera:

1) sulle modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti;

2) sull'adozione e sulle modifiche del regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale;

3) sull'esistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione a socio;

4) sulla decadenza dei soci, secondo le previsioni dell'art. 8, comma 9, dei consiglieri e dei sindaci;

5) sulla nomina del presidente e del vice presidente.

Art. 21.

Il consiglio si riunisce, di regola, una volta a trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità oppure ne facciano richiesta motivata almeno quattro dei suoi componenti o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo telegramma, telex o telefax senza rispettare il predetto termine.

Art. 22.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto, in caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

La funzione di segretario delle adunanze è svolta dal direttore generale della società conferitaria di cui all'art. 1 o, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio presso la società conferitaria. Il presidente firma i verbali con il segretario.

Presidente

Art. 23.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni consultive eventualmente costituite.

Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'organo collegiale cui partecipa e vigila sull'esecuzione delle delibere e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere anziano, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

In caso di vacanza delle cariche si provvede come per i casi di assenza o di impedimento.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso, ovvero della vacanza della carica e di chi doveva nell'ordine sostituirlo.

Il presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, sentito il direttore generale della società conferitaria potrà adottare ogni provvedimento necessario, dandone comunicazione al consiglio alla prima adunanza.

Sindaci

Art. 24.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei soci di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

I sindaci devono godere di piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di probità ed onorabilità previsti per i soci.

Assume la carica di presidente del collegio il sindaco più anziano di carica, con precedenza agli iscritti al registro dei revisori contabili e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il collegio sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

Il collegio sindacale redige apposite relazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo. Esse sono allegate al relativo bilancio.

Art. 25.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Esecuzione delle deliberazioni e attività corrente

Art. 26.

Fin tanto che controlla la società conferitaria di cui all'art. 1 del presente statuto, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e la sovrintendenza su tutta l'attività corrente, la Fondazione si avvale dell'opera del direttore generale della stessa società conferitaria, che è segretario delle adunanze del consiglio, o, in caso di suo impedimento, da chi lo sostituisce nell'ufficio presso la società conferitaria.

Il consiglio di amministrazione attribuisce al direttore generale della società conferitaria, che è segretario delle adunanze del consiglio, o a chi lo sostituisce, la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'ordinaria attività della Fondazione. Il consiglio e il presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al direttore generale della società conferitaria, che è segretario delle adunanze del consiglio, o a chi lo sostituisce, attribuendo la relativa rappresentanza.

Bilancio - Scioglimento - Liquidazione

Art. 27.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, e trasmessi al collegio sindacale.

I progetti di bilancio con la relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale devono restare depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'assemblea chiamata ad approvarli.

I bilanci, una volta approvati dall'assemblea, sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 28.

La Fondazione, oltre che del direttore generale della società conferitaria di cui all'art. 1, di norma si avvale di personale comandato dalle società controllate fin tanto che ne ha il controllo, ma in caso di comprovata necessità può anche avere proprio personale, il cui rapporto è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 29.

La Fondazione, per l'esercizio della propria attività, dispone dell'edificio sito in Loreto, via Solari 21.

Art. 30.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è disposta la liquidazione della Fondazione:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero la Fondazione si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultano gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto.

La liquidazione può altresì essere disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime il consiglio di amministrazione della Fondazione, previa delibera dell'assemblea dei soci con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, o con il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Disposizioni varie

Art. 31

Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, che assumano cariche in società o enti creditizi partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, non possono rivestire contemporaneamente cariche in altre partecipate non creditizie del gruppo stesso. In caso di cumulo di cariche nelle società del gruppo debbono essere riversati alla Fondazione i compensi relativi agli incarichi eccedenti il numero di tre, a scelta degli interessati.

Norme transitorie

Art. 32

Il presidente e il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Loreto in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

In deroga a quanto previsto dall'art 28, l'esercizio 1996/1997 inizia il 1° ottobre 1996 e termina il 31 dicembre 1997.

Art. 33.

Fino a che non si sia raggiunto il numero dei soci da coprire con le modalità previste dall'art. 9, lettere *b), c)* e *d)*, i posti che si rendono vacanti ogni anno sono riservati, in deroga al numero massimo dei soci stabilito dall'art. 8, comma 1, a persone designate da enti delle tre categorie di cui allo stesso art. 8, comma 1, secondo le previsioni dell'art. 10 Le designazioni sono attribuite a rotazione tra le predette tre categorie di enti designati, osservando l'ordine di precedenza indicato dall'art 9, lettere *b), c)* e *d)*. Nell'ambito di ogni categoria, l'attribuzione delle designazioni ha luogo a rotazione tra gli enti, seguendo l'ordine di ognuna stabilito. Ad esaurimento delle nomine spettanti a ciascun ente, i rimanenti soci sono nominati su designazione dei restanti enti, con le modalità dapprima previste.

Nel caso però che nel termine di dieci anni dal momento del conferimento di cui all'art. 1 dello statuto non fosse stato raggiunto il numero dei soci da coprire con le modalità previste dall'art. 9, lettere *b), c)* e *d)*, si procederà alle rimanenti designazioni in deroga al numero massimo dei soci stabilito dall'art. 8. L'eventuale eccedenza numerica dovrà essere riassorbita nel tempo, nel rispetto del rapporto proporzionale previsto dal decreto legislativo n. 356/1990

In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, i soci in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche allo statuto conservano la qualità di socio per il periodo di tempo previsto dallo statuto in vigore alla data della loro nomina.

96A8065

DECRETO 21 novembre 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 ottobre 1966 e scadenza 30 ottobre 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 ottobre e 7 novembre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 26 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 novembre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8067

DECRETO 25 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 novembre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996, entro le ore 13 del giorno 28 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 12 novembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 12 novembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8066

DECRETO 25 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre, 12 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, 1° ottobre 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del

presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8068

DECRETO 25 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre, 12 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8069

DECRETO 25 novembre 1996

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.707 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre e 12 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 28 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta

tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8070

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 6 novembre 1996.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P.CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14073 in data 6 novembre 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 7 marzo 1996 e in data 13 marzo 1996, relative alla modifica della denominazione del Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze, in «Centro di studio dei microrganismi autotrofi»;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alla denominazione del Centro di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, D.P.CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14073 in data 6 novembre 1996 è modificato nel senso che il Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Centro di studio dei microrganismi autotrofi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 6 novembre 1996

Il presidente: GARACI

96A8051

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto MURST 24 febbraio 1993 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993;

Visto il decreto MURST 19 luglio 1993 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di architettura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 6 novembre 1993;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994 recanti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 citata;

Viste le deliberazioni, adottate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria, con le quali si approva la proposta di modifica di alcuni articoli e allegati dell'ordinamento didattico dei tre corsi di laurea afferenti alla facoltà di architettura;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ad alcuni articoli ed allegati dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in «architettura», «pianificazione territoriale ed urbanistica» e «storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» afferenti alla facoltà di architettura, è modificato come segue:

Articolo unico

Il testo dell'art. 6 del corso di laurea in architettura, relativamente all'impegno globale in ore del I ciclo e, in particolare, ai moduli da indicare a manifesto annuale degli studi, è così parzialmente modificato:

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

Art. 6 (*Articolazione degli studi*).

....

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I ciclo (I e II anno, ore 1740).

A. Laboratori (ore 540):

1. ....
....
....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree V, VIII, XI, IV, II;

2. ....
....
....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree V, VIII, XI, IV;

3. ....
....
....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree I, IV, VI, VII.

....

Il testo dell'art. 6 del corso di laurea in architettura, relativamente al comma riferito al passaggio dal I al II ciclo, è soppresso e sostituito dal seguente:

per il passaggio dal primo al secondo ciclo, lo studente deve aver superato almeno nove annualità, tra le quali saranno comprese obbligatoriamente:

laboratorio di progettazione architettonica I;
laboratorio di progettazione architettonica II;
laboratorio di costruzione I;
una annualità e mezza, scelta dallo studente tra le discipline previste nel manifesto degli studi tra le aree IV, VI e X.

Le modalità per l'iscrizione al terzo anno saranno deliberate dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in architettura, fermo restando l'obbligo di aver superato le suddette nove annualità per poter essere ammessi a sostenere gli esami del terzo anno.

Il testo dell'art. 6 del corso di laurea in Architettura, relativamente all'impegno globale in ore del II ciclo e, in particolare, ai moduli da indicare a manifesto annuale degli studi, è così parzialmente modificato:

II ciclo (III e IV anno, ore 180).

A. Laboratori (ore 900).

4. ....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree V, VI, VII, XI, IV, VIII;

5. ....

....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree V, VII, VIII, IV, VI;

6. ....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree I, V, VII, XI, VI;

7. ....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree I, VII, XI, IX;

8. ....

più uno o due moduli da indicare a manifesto annuale degli studi scelti tra le discipline delle aree I, II, IV, V, XI, VII, VI.

Il testo dell'art. 6 del corso di laurea in architettura, relativamente all'area V del punto B. Corsi monodisciplinari o integrati del II ciclo, è soppresso e sostituito dal seguente:

dall'area V:

cultura tecnologica della progettazione (settore H09A);

progettazione esecutiva dell'architettura (settore H09A);

tecnologia dell'architettura (settore H09A);

tecnologia della produzione edilizia (settore H09B);

da indicare nel manifesto annuale degli studi per un totale di ore 120.

Gli articoli 10 e 11 del corso di laurea in pianificazime territoriale, urbanistica e ambientale, relativi rispettivamente alla durata degli studi e alle aree disciplinari, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

CORSO DI LAUREA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE

Art. 10 *(Durata degli studi)*. — La durata del corso di laurea è fissata in 4 anni, per un monte di almeno 2800 ore suddivise in:

almeno 2400 ore per lo svolgimento dell'attività didattica;

almeno 400 ore per le attività nei laboratori di sperimentazione didattica (esercitazioni, attività guidate, visite tecniche e prove di accertamento, ecc.) e di laurea.

Art. 11 *(Aree disciplinari)*. — Ai fini dell'organizzazione didattica, i contributi delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari concorrenti sono aggregati nelle cinque aree didattiche elencate di seguito e nei rispettivi insegnamenti riportati nell'allegato 3:

Area I: Metodi e tecniche di analisi, rappresentazione e valutazione;

Area II: Analisi fisica e storica dell'ambiente naturale e costruito;

Area III: Economia, società e organizzazioni istituzionali;

Area IV: Teorie e politiche urbane, territoriali e ambientali;

Area V: Progettazione della città, del territorio e dell'ambiente.

Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica di attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari dovranno confrontarsi con i contenuti minimi definiti nell'allegato 4.

Il testo dell'art. 12 del corto di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, relativamente agli ultimi tre commi, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 12 *(Organizzazione della didattica)*.

....

I laboratori di sperimentazione didattica sono strutture didattiche finalizzate all'applicazione a casi concreti delle teorie e delle metodologie sviluppate nei corsi monodisciplinari e/o integrati; pertanto sono caratterizzati da almeno un insegnamento attivato nel manifesto annuale degli studi del corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, a cui il laboratorio di sperimentazione è collegato, integrato da moduli di

altre discipline a Statuto. Viene, inoltre, costituito, con struttura analoga ai predetti laboratori di sperimentazione didattica il laboratorio di laurea, volto alla preparazione della tesi di laurea. In particolare, il laboratorio di laurea deve guidare lo studente:

a) ad effettuare una sintesi delle teorie e degli strumenti appresi nel corso di studi, che costituisca il quadro di riferimento teorico e metodologico dell'argomento prescelto per la tesi di laurea;

b) a formulare, contestualmente a questa sintesi, il «progetto» di tesi di laurea, in cui siano esplicitati e giustificati gli obiettivi, le ipotesi e le metodologie del lavoro.

Il compimento degli studi sino al conseguimento della laurea prevede esami e/o crediti didattici corrispondenti a 24 annualità.

Le attività di laboratorio, che richiedono la frequenza obbligatoria, dovranno essere certificate da specifici attestati. Gli attestati sono rilasciati dal docente della disciplina caratterizzante ogni laboratorio, congiuntamente agli altri docenti che concorrono all'offerta didattica dei medesimi, e sono trascritti su apposito registro. Oltre alla certificazione di frequenza gli attestati esprimono un giudizio sul profitto, da considerare in sede di valutazione del *curriculum* di studi ai fini del voto di laurea.

Il testo dell'art. 13 del corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, relativamente all'impegno globale in ore del I ciclo e del II ciclo, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 13 *(Articolazione degli studi).*

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I ciclo (I e II anno).

A. Corsi monodisciplinari o integrati, equivalenti 12 annualità, obbligatori e comuni ad entrambi gli orientamenti previsti.

B.2. laboratori, uno per anno, obbligatori e comuni ad entrambi gli orientamenti previsti:

1) laboratorio di teoria e pratica della progettazione (I anno);

2) laboratorio di analisi del territorio (II anno).

Per il passaggio dal I al II ciclo lo studente deve aver superato entro la sessione autunnale almeno 8 delle 12 annualità previste e aver ottenuto l'attestato di frequenza ad almeno uno dei due laboratori previsti dal manifesto annuale degli studi.

Durante i primi due anni del corso di laurea, lo studente dovrà inoltre dimostrare almeno la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superare di un esame (non valido ai fini della media) sostenuto presso un corso dell'Ateneo o altra istituzione abilitata e/o convenzionata.

II ciclo (III e IV anno).

Nel II ciclo si attua la differenziazione per «orientamenti».

Sono previsti 2 orientamenti:

1) Pianificazione urbanistica e 2) Pianificazione territoriale e ambientale. Il II ciclo è così costituito:

A. Corsi monodisciplinari o integrati, equivalenti a 12 annualità, di cui almeno 6 annualità sono obbligatorie e comuni ad entrambi gli orientamenti; almeno 2 annualità sono obbligatorie, ma differenziate per orientamento. In entrambi gli orientamenti lo studente può scegliere 1 annualità «libera» attivata presso il CdL in PTUA o altri CdL della facoltà o dell'Ateneo o di altri Atenei, da approvare contestualmente al piano di studio.

B.2. laboratori al III anno, 1 per ogni orientamento:

1) laboratorio di progettazione urbanistica (per l'orientamento in «pianificazione urbanistica»);

2) laboratorio di progettazione territoriale e ambientale (per l'orientamento in «pianificazione territoriale e ambientale»);

C.2. laboratori di laurea, al IV anno, 1 per ogni orientamento:

1) laboratorio di laurea in «pianificazione urbanistica» (per l'orientamento in pianificazione urbanistica);

2) laboratorio di laurea in «pianificazione territoriale e ambientale» (per l'orientamento in «pianificazione territoriale e ambientale»).

Contestualmente all'iscrizione al III anno ogni studente deve presentare il proprio piano di studi, in cui è indicata l'opzione per uno degli orientamenti previsti ed è indicata l'annualità «libera» prescelta. Il piano di studi dovrà essere approvato dal consiglio di corso di laurea, il quale ne verificherà in particolare la congruenza con il manifesto annuale degli studi.

L'impegno globale in ore/annualità (1 annualità = 100 ore) per i corsi monodisciplinari o integrati nei due cicli, da rispettare nel manifesto annuale degli studi, è così definito rispetto alle 5 aree disciplinari previste:

Dall'Area I. Metodi e tecniche di analisi, rappresentazione e valutazione:

A. Corsi monodisciplinari o integrati comuni ai due orientamenti:

Almeno 1 annualità tra:

A02A Analisi matematica
A02A Istituzioni di matematiche

Almeno 1 annualità tra:

A04B Ricerca operativa
K05B Laboratorio di informatica
K05B Sistemi di elaborazione delle informazioni
Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale
S01A Analisi dei dati
S01A Statistica
S01A Tecniche di ricerca e di elaborazione dati
S02X Analisi statistico-economica territoriale
S03B Statistica per la ricerca sociale

Almeno 1 annualità tra:
H11X Cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica
H11X Rappresentazione del territorio e dell'ambiente
H11X Rilievo urbano e ambientale
H11X Tecniche della rappresentazione
H05X Cartografia tematica e automatica
H05X Topografia e tecniche cartografiche

Almeno 0,5 annualità tra:
H14A Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica
H15X Estimo e contabilità dei lavori
H15X Fondamenti di economia ed estimo
H15X Valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici
H15X Valutazione economica dei progetti

Almeno 1 annualità tra:
H14A Analisi dei sistemi urbani e territoriali
H14A Tecniche di analisi urbane e territoriali
H14B Analisi della città e del territorio

A.2. monodisciplinari o integrati dell'orientamento in «Pianificazione territoriale e ambientale»:

Almeno 0,5 annualità tra:
E03A Fondamenti di valutazione di impatto ambientale
H09B Tecniche di valutazione ambientale
H14A Analisi e valutazione ambientale
H15X Economia ed estimo ambientale

B Laboratori comuni ai due orientamenti. Laboratorio di analisi del territorio (II anno):

Almeno 50 ore tra (disciplina caratterizzante):
H14A Analisi dei sistemi urbani e territoriali
H14A Tecniche di analisi urbane e territoriali
H14B Analisi della città e del territorio

Dall'area II. Analisi fisica e storica dell'ambiente naturale e costruito.

A. Corsi monodisciplinari o integrati comuni ai due orientamenti:

Almeno 0,5 annualità tra:
D02B Geologia applicata alla pianificazione territoriale
D02B Idrogeologia applicata
H06X Geotecnica nella difesa del territorio

Almeno 0.5 annualità tra:
H09A Tecnologie di protezione e ripristino ambientale
H09A Tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale

Almeno 0,5 annualità tra:
H10A Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie
H10A Caratteri tipotologici e morfologici dell'architettura

Almeno 1,5 annualità tra:
H12X Storia dell'architettura
H12X Storia dell'architettura contemporanea
H12X Storia dell'architettura moderna

Almeno 1 annualità tra:
H12X Storia dell'urbanistica
H12X Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea
H12X Storia della città e del territorio

Dall'area III. Economia, società e organizzazioni istituzionali:

A. Corsi monodisciplinari o integrati comuni ai due orientamenti:

Almeno 0,5 annualità di:
M06A Geografia urbana e regionale

Almeno 1 annualità tra:
N09X Diritto regionale e degli enti locali
N10X Diritto degli enti locali
N10X Diritto urbanistico
P01C Finanza degli enti locali

Almeno 0,5 annualità di:
P01A Istituzioni di economia

Almeno 1 annualità di:
P01J Economia del territorio
P01J Economia regionale
P01J Economia urbana

Almeno 0,5 annualità di:
P01J Economia del turismo

A.2. Corsi monodisciplinari o integrati dell'orientamento in «Pianificazione territoriale e ambientale»:

Almeno 0,5 annualità di:
P01B Economia dell'ambiente

Almeno 0,5 annualità tra:
G01X Economia dell'ambiente agro-forestale
G01X Economia e politica agraria

Dall'area IV. Politiche urbane, territoriali e ambientali:

A. Corsi monodisciplinari o integrati comuni ai due orientamenti:

Almeno 0,5 annualità tra:
H14A Gestione urbana
H14A Pianificazione e gestione delle aree metropolitana

Almeno 1 annualità tra:
H04X Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
H14A Pianificazione territoriale
H14A Politiche urbane e territoriali
H14A Teorie della pianificazione territoriale
P01J Politica economica regionale
Q02X Analisi delle politiche pubbliche
P01J Pianificazione economica territoriale

Almeno 0,5 annualità di:
H14B Teorie dell'urbanistica

Almeno 0,5 annualità tra:
P01H Cooperazione allo sviluppo
P01H Politica dello sviluppo economico

Almeno 0,5 annualità di:
H10B Pianificazione dei parchi naturali

Almeno 0,5 annualità di:
H04X Pianificazione dei trasporti

A. Corsi monodisciplinari o integrati dell'orientamento in «Pianificazione territoriale e ambientale»:

Almeno 0,5 annualità di:
H04X Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
H14A Pianificazione territoriale
P01J Pianificazione economica territoriale

C.2. Laboratorio di laurea dell'orientamento in «Pianificazione territoriale ambientale». Laboratorio di laurea in «Pianificazione territoriale e ambientale (IV anno):

Almeno 50 ore (disciplina caratterizzante) in:
H14A Pianificazione territoriale

Dall'area V. Progettazione della città, del territorio e dell'ambiente:

A. Corsi monodisciplinari o integrati comuni ai due orientamenti:

Almeno 2 annualità tra:
H14A Tecnica urbanistica
H14B Fondamenti di urbanistica
H14B Progettazione urbanistica
H14B Urbanistica
H14B Tecniche di progettazione urbanistica

Almeno 0,5 annualità di:
H03X Strade, ferrovie e aeroporti

Almeno 0,5 annualità di:
H10B Progettazione del paesaggio

Almeno 0,5 annualità tra:
H13X Restauro urbano
H14B Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale

A.1. Corsi monodisciplinari o integrati dell'orientamento in «Pianificazione urbanistica»:

Almeno 2 annualità tra:
H14B Progettazione urbanistica
H14B Urbanistica
H14B Tecniche di progettazione urbanistica
H13X Restauro urbano
H14B Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale

A.2. Corsi monodisciplinari o integrati dell'orientamento in «Pianificazione territoriale e ambientale»:

Almeno 0,5 annualità di:
H14B Progettazione del territorio

B. Laboratori comuni ai due orientamenti. Laboratorio di «Teoria e pratica della progettazione» (I anno):

Almeno 50 ore (disciplina caratterizzante) di:
H14B Fondamenti di urbanistica

B.1. Laboratori dell'orientamento in «Pianificazione urbanistica». Laboratorio di «Progettazione urbanistica» (III anno):

Almeno 50 ore (disciplina caratterizzante) tra:
H14B Progettazione urbanistica
H14B Urbanistica
H14B Tecniche di progettazione urbanistica

B.2. Laboratori dell'orientamento in «Pianificazione territoriale e ambientale» (III anno). Il laboratorio di «Progettazione territoriale e ambientale» (III anno):

Almeno 50 ore (disciplina caratterizzante) di:
H14B Progettazione del territorio

C.1. Laboratorio di laurea dell'orientamento in «Pianificazione urbanistica» (IV anno). Laboratorio di laurea in «Pianificazione urbanistica»:

Almeno 50 ore (disciplina caratterizzante) tra:
H14B Progettazione urbanistica
H14B Urbanistica
H14B Tecniche di progettazione urbanistica

L'art. 14 del corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, relativo alle propedeuticità, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 14 *(Propedeuticità).* — Le propedeuticità sono stabilite nel manifesto annuale degli studi, fermo restando che:

Per quanto riguarda i corsi monodisciplinari e/o integrati:

istituzioni di matematiche è propedeutica alle discipline di valutazione e ricerca operativa;

istituzioni di economia è propedeutica alle discipline economiche;

fondamenti di urbanistica è propedeutica alle discipline di progettazione urbanistica;

storia dell'architettura è propedeutica a storia della città e del territorio e a restauro urbano.

Per quanto riguarda i laboratori, il corso monodisciplinare o integrato omonimo della disciplina caratterizzante ogni laboratorio è propedeutico al laboratorio stesso e il laboratorio di ogni anno è propedeutico a quello dell'anno successivo.

Fermo restando quanto indicato in questo articolo, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale indicherà, contestualmente all'approvazione del manifesto annuale degli studi, le ulteriori propedeuticità tra i corsi e tra i corsi e i laboratori.

L'art. 17 del corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, relativo alla durata degli studi, è soppresso e sostituito dal seguente:

CORSO DI LAUREA IN STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

Art. 17 *(Durata degli studi).* — La durata del corso di laurea è fissata in 4 anni, per un monte di 3200 ore suddivise in almeno 2400 ore per lo svolgimento dell'attività didattica; 400 ore per le attività in laboratori per esercitazioni di sperimentazione didattica, in attività guidate, stages, visite tecniche e prove di accertamento, 300 ore di tirocinio e 100 ore di laboratorio di laurea.

Il testo dell'art. 20 del corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, relativamente alla distribuzione del monte ore relativo alle aree disciplinari, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 20 *(Articolazione degli studi).*

L'impegno globale di ore è così diviso:

A. Corsi monodisciplinari o integrati nei 4 anni (ore 2400):

dall'area I 500 ore

dall'area II 200 ore

dall'area III 150 ore

dall'area IV 100 ore

dall'area V 400 ore

dall'area VI 100 ore

dall'area VII 450 ore

dall'area VIII 150 ore

dall'area IX 150 ore

dall'area X 100 ore

dall'area XI 100 ore

B. Laboratori (di almeno 50 ore ciascuno).

I Anno - Laboratorio di analisi dei materiali I:

Scopo del laboratorio è la conoscenza delle caratteristiche tecniche e meccaniche dei materiali da costruzione comprensiva di prove di laboratorio. Il laboratorio è collegato a insegnamenti monodisciplinari o integrati attivati tra le annualità delle aree V e III.

II Anno - Laboratorio di analisi dei materiali II:

Scopo del laboratorio è la conoscenza delle caratteristiche tecniche e meccaniche dei materiali da costruzione comprensiva di prove di laboratorio. Il laboratorio è collegato a insegnamenti monodisciplinari o integrati attivati tra le annualità delle aree V e III.

III Anno - Laboratorio per il restauro (almeno 50 ore):

Scopo del laboratorio è lo studio dei processi di degrado dei materiali e del comportamento strutturale delle costruzioni storiche e della sua evoluzione nel tempo con applicazione a casi reali. Il laboratorio è collegato a insegnamenti monodisciplinari o integrati attivati tra le annualità delle aree V e VII.

IV Anno - Laboratorio per il progetto di conservazione (almeno 50 ore):

Scopo del laboratorio è l'applicazione dei principi della conservazione delle costruzioni storiche con riferimenti a casi reali, finalizzato alla loro riabilitazione, tenendo conto dei suoi aspetti costruttivi e formali originali. Il laboratorio è collegato a insegnamenti monodisciplinari o integrati attivati tra le annualità delle aree V e VII.

C. Visite tecniche, prove di accertamento, attività guidate.

D. Laboratorio di laurea (ore 100). Lo scopo del laboratorio è quello di guidare lo studente allo svolgimento della tesi di laurea.

Il testo dell'art. 21 del corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, relativo alle aree III e VII delle propedeuticità, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 21 *(Propedeuticità).*

Area III - Analisi dei materiali.

Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali:

propedeutica a:

Geologia applicata.

....

Area VII - Discipline per il restauro architettonico e ambientale.

Consolidamento degli edifici storici e degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica:

propedeutiche a:

Restauro architettonico.

....

L'allegato 3 relativo agli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in «Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale» è soppresso e sostituito dal seguente:

Area I - Metodi e tecniche di analisi, rappresentazione e valutazione:

A02A Analisi matematica

A02A Istituzioni di matematiche

A04B Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

A04B Ricerca operativa

E03A Fondamenti di valutazione di impatto ambientale

G05C Cartografia e fotointerpretazione

H05X Cartografia tematica e automatica

H05X Topografia e tecniche cartografiche

H09B Tecniche di valutazione ambientale

H11X Cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica

H11X Rappresentazione del territorio e dell'ambiente

H11X Rilievo urbano e ambientale

H11X Tecniche della rappresentazione

H14A Analisi dei sistemi urbani e territoriali

H14A Analisi e valutazione ambientale

H14A Tecniche di analisi urbane e territoriali

H14A Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica

H14B Analisi della città e del territorio (stava nell'area V)

H15X Economia ed estimo ambientale

H15X Estimo e contabilità dei lavori

H15X Fondamenti di economia ed estimo

H15X Valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici

H15X Valutazione economica dei progetti

K05A Sistemi informativi

K05B Basi di dati e sistemi informativi

K05B Laboratorio di informatica

K05B Sistemi di elaborazione delle informazioni

Q05A Metodologia e tecnica della ricerca sociale

S01A Analisi dei dati

S01A Statistica

S01A Tecniche di ricerca e di elaborazione dati

S02X Analisi statistico-economica territoriale

S03B Statistica per la ricerca sociale

Area II - Analisi fisica e storica dell'ambiente naturale e costruito:

D02B Geologia applicata alla pianificazione territoriale

D02B Idrogeologia applicata

E03A Conservazione della natura e delle sue risorse

E03A Ecologia

E03A Ecologia applicata

E03A Ecologia degli ambienti costieri

E03A Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici

H06X Geotecnica nella difesa del territorio

H09A Tecnologie di protezione e ripristino ambientale (stava nell'area IV)

H09A Tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale

H10A Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie

H10A Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura

H12X Storia dell'architettura

H12X Storia dell'architettura contemporanea

H12X Storia dell'architettura moderna

H12X Storia dell'urbanistica

H12X Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea

H12X Storia della città e del territorio

M08E Storia della scienza

M08E Storia della tecnica

Area III - Economia, società e organizzazioni istituzionali:

G01X Economia dell'ambiente agro-forestale

G01X Economia e politica agraria

M05X Antropologia culturale

M06A Geografia del paesaggio e dell'ambiente (stava nell'area IV)

M06A Geografia urbana e regionale

M06B Geografia dello sviluppo

N09X Diritto regionale e degli enti locali

N10X Diritto degli enti locali

N10X Diritto dell'ambiente

N10X Diritto urbanistico

N10X Legislazione dei beni culturali

N10X Legislazione delle opere pubbliche e della edilizia

P01A Istituzioni di economia

P01B Economia dell'ambiente

P01C Economia dei beni e delle attività culturali

P01C Economia pubblica

P01C Finanza degli enti locali

P01H Economia dello sviluppo

P01H Teorie dello sviluppo economico

P01J Economia dei trasporti

P01J Economia del territorio

P01J Economia del turismo

P01J Economia regionale

P01J Economia urbana

Q02X Scienza dell'amministrazione

Q02X Teorie dell'organizzazione

Q05A Teoria e metodi della pianificazione sociale

Q05C Sociologia economica

Q05D Sociologia urbana e rurale

S03A Demografia

Area IV - Politiche urbane, territoriali e ambientali:

G05C Assetto del territorio agricolo e forestale

H04X Metodi e modelli per la pianificazione territoriale (stava nell'area V)

H04X Pianificazione dei trasporti

H10B Pianificazione dei parchi naturali (stava nell'area V)

H14A Gestione urbana

H14A Pianificazione e gestione delle aree metropolitane

H14A Pianificazione territoriale

H14A Politiche urbane e territoriali

H14A Teorie della pianificazione territoriale (stava nell'area V)

H14B Teorie dell'urbanistica (stava nell'area V)

M06B Politica dell'ambiente

P01B Politica economica

P01B Programmazione economica

P01H Cooperazione allo sviluppo

P01H Politica dello sviluppo .economico

P01J Pianificazione economica territoriale

P01J Politica economica regionale

Q02X Analisi delle politiche pubbliche

Area V - Progettazione della città, del territorio e dell'ambiente:

H03X Strade, ferrovie e aeroporti

H04X Trasporti urbani e metropolitani (stava nell'area IV)

H09A Progettazione ambientale (stava nell'area XV)

H10B Progettazione del paesaggio

H13X Restauro urbano

H14A Tecnica urbanistica

H14B Fondamenti di urbanistica

H14B Progettazione del territorio

H14B Progettazione urbanistica

H14B Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale

H14B Tecniche di progettazione urbanistica

H14B Urbanistica

I05B Fisica tecnica ambientale

Il testo dell'allegato 5 relativo agli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali all'area III è così integrato:

....

C03X Chimica generale ed inorganica: chimica dei materiali

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali: chimica del restauro.

Il testo dell'allegato 6 relativo ai programmi degli insegnamenti del corso di laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali all'area III, il primo comma è così integrato:

....

Area III - Analisi dei materiali:

Settori scientifico-disciplinari: D02B + D03B + I14A:

dal settore H09B: patologia e degrado delle costruzioni

dal settore C03X: chimica dei materiali

dal settore C11X: chimica del restauro

....

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 ottobre 1996

Il rettore: PIETROPAOLO

96A8037

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tabella XLV/2 allegata, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1996, relativi all'autorizzazione alle università ad istituire nuove scuole di specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, recante: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/96»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 57, all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università di Brescia, sono aggiunte le seguenti nuove scuole:

chirurgia pediatrica;

igiene e medicina preventiva;

medicina del lavoro;

neurochirurgia;

neuropsichiatria infantile;

neurologia.

Alle predette scuole sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Dopo l'art. 245 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PEDIATRICA

Art. 246. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica istituita presso l'Università degli studi di Brescia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 247. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia pediatrica.

Art. 248. — La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 249. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 250. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e di relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche.

Art. 251. — In base alle strutture e alle capacità formative di cui all'art. 250, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di 10 specializzandi, fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve:

1) apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria;

2) acquisire le conoscenze fondamentali di fisiologia e biochimica per la comprensione della risposta fisiologica al trauma ed alle più frequenti malattie chirurgiche;

3) apprendere le azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci più comunemente usati nelle malattie chirurgiche e in anestesia;

4) acquisire le conoscenze fondamentali di immunologia, genetica, ematologia, oncogenesi e microbiologia utili nel contesto delle malattie chirurgiche.

Settori.

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E07X Farmacologia;

F04A Patologia generale.

B. *Area della chirurgia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve:

1) procedere nell'apprendimento delle conoscenze teoriche;

2) conseguire la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento preoperatorio (incluse la traumatologia e la rianimazione), i principi della medicina operatoria, il trattamento post-operatorio (inclusa la terapia intensiva) delle più frequenti malattie chirurgiche dell'adulto.

Settori:

F06A Anatomia patologica;

F08A Chirurgia generale;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F21X Anestesiologia.

C. *Area delle specialità correlate.*

Obiettivo. lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati.

Settori:

F01X Statistica medica;

F08A Chirurgia generale;

F08C Chirurgia padiatrica e infantile;

F19A Pediatria generale e specialistica.

D. *Area della chirurgia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve:

1) procedere nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e conseguire la pratica clinica per la diagnosi e terapia pre-operatoria, il trattamento chirurgico e la terapia post-operatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche del feto, del neonato e del bambino.

Settori:

F08B Chirurgia plastica;

F08C Chirurgia pediatrica infantile;

F08D Chirurgia toracica;

F10X Urologia;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F20X Ginecologia e ostetricia;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

avere prestato attività di assistenza diretta per una annualità in chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza pronto soccorso, e mezza annualità in chirurgie specialistiche (esclusa la chirurgia pediatrica);

dimostrare di avere acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificati;

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 252. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 253. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in igiene e medicina preventiva.

Art. 254. — La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 255. — Il corso di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di 4 anni.

Art. 256. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, economia, ingegneria e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'unità operativa predipartimentale «Medicina sperimentale e applicata» dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 257. - Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - *Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;

descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori:

F01X Statistica medica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro.

Area B - *Epidemiologica e dei sistemi informativi.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata; i sistemi informativi; il software per la gestione di testi, per la gestione di data base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori:

A04B Ricerca operativa,

F01X Statistica medica;

F22A Igiene generale ed applicata;

S03B Statistica sociale.

Area C - *Scienze sociali e giuridiche applicate.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;

discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

M11B Psicologia sociale,

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico,

N10X Diritto amministrativo;

Q05A Sociologia generale;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D - *Programmazione, organizzazione e valutazione.*

Obiettivo. lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali

Settori:

F02X Storia della medicina;

F22A Igiene generale ed applicata;

P02D Organizzazione aziendale.

Area E - *Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute, di tipo genetico, ambientale e comportamentale,

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori:

E07X Farmacologia;

F03X Genetica medica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F - *Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della sanità pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;

programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori:

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro.

Area G - *Igiene degli alimenti e della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

E06B Alimentazione e nutrizione umana;

F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H - *Organizzazione e direzione sanitaria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero i servizi e la loro qualità;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero l'idoneità igienico sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

P02D Organizzazione aziendale.

Area I - *Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitaria;

effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la sanità pubblica;

effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro;

E05B Biochimica clinica;

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;

aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di formazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

avere effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;

avere effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporto costi-efficacia/costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;

aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'autorità giudiziaria su problemi di sanità pubblica.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 258. — Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Brescia è istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

La scuola di specializzazione in medicina del lavoro risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 259. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina del lavoro.

Art. 260. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 261. — Il corso di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di 4 anni.

Art. 262. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'unità operativa predipartimentale «Medicina sperimentale e applicata» dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 263. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 262.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area della ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.*

Obiettivi: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione, nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio, nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento ed analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori:

F06A Fisiologia umana;

F22A Igiene generale ed applicata,

F22C Medicina del lavoro.

B. *Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche; nella conoscenza ed in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori.

E05B Biochimica clinica;

E07X Farmacologia;

F04B Patologia clinica.

F22C Medicina del lavoro.

C. *Area della medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi; nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica; nella conoscenza ed applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori:

E10X Biofisica medica,

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

F01X Statistica medica.

D. *Area della patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali; nella conoscenza della diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado di inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'iter assicurativo; nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro.

Settori.

F07A Medicina interna;

F22B Medicina legale;

F22C Medicina del lavoro.

E. *Area delle specialità cliniche.*

Obiettivi: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori:

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio;

F08A Chirurgia generale;

F11B Neurologia;

F11A Psichiatria;

F15B Audiologia;

F16A Malattie dell'apparato locomotore;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F22C Medicina del lavoro;

M11E Psicologia clinica.

TABELLA B

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. Attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità):

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto *a)* di 200 pazienti,

c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente.

2. Attività di laboratorio.

a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;

e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. Attività esterna:

a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi),

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA

Art. 264. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 265. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della neurochirurgia.

Art. 266. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 267. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 268. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quella dirigente del S.S.N. delle corripondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola è la clinica neurochirurgica dell'Università di Brescia afferente all'U.O.P. Scienze chirurgiche.

Art. 269. — Il numero di specializzandi iscrivibili a ciascun anno è di tre, per un totale di i 5 specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art 268.

TABELLA A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. *Area neurobiologia e neurofisiologia.*

Obiettivo. apprendere conoscenze specialistiche sul funzionamento della cellula nervosa nonché quelle relative alla struttura anatomo-fisiologica e alla rete di interrelazioni neuroumorali del sistema nervoso centrale e periferico.

Settori:

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

E13X Biologia applicata.

B. *Area diagnostica-clinica.*

Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di laboratorio di semeiotica strumentale delle malattie nervose di interesse chirurgico e apprendere i principi fondamentali di neurofarmacologia.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06B Neuropatologia;

F14X Malattia apparato visivo;

F15A Otorinolaringoiatria;

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia.

C. *Area di neuroradiologia.*

Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche e interventistiche neuroradiologiche.

Settori:

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia.

D. *Aree di tecnica operatoria neurochirurgica.*

Obiettivo: acquisire una completa preparazione operatoria in neurochirurgia.

Settori:

F08A Chirurgia generale;

F12B Neurochirurgia.

E. *Area di neurochirurgia speciale.*

Obiettivo: acquisire una preparazione in neurochirurgia funzionale e stereotassica, neurotraumatologia, chirurgia del sistema nervoso-periferico e neurochirurgia infantile.

Settori:

F12B Neurochirurgia;

F14X Chirurgia maxillo facciale.

F. *Area di anestesia e rianimazione.*

Obiettivo: acquisire gli elementi essenziali di neuroanestesia e neuro-rianimazione e terapie del dolore.

Settori:

F21X Anestesiologia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) avere partecipato attivamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagine, in almeno 500 pazienti di cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o da altra patologia neurologica;

2) avere eseguito personalmente, con progressiva assunzione di autonomia professionale, 280 interventi di neurochirurgia dei quali almeno il 20% come primo operatore e con i limiti minimi di seguito specificati:

30 interventi per tumori intracranici,

50 interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide;

30 interventi per trauma cranico;

20 interventi di derivazione liquorale;

70 interventi vari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di 3 sperimentazioni controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Art. 270. — Nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Brescia è istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 271. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

Art. 272. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Coloro che abbiano frequentato tre anni della scuola di specializzazione in pediatria possono essere ammessi al IV anno della scuola di neuropsichiatria infantile.

Art. 273. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 274. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.l.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento materno infantile e di tecnologie biomediche dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 275. — In base alle strutture e alle capacità formative di cui all'art. 274, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 25 specializzandi, fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - *Generale e propedeutica.*

Obiettivo: acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia ed embriologia;

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F06A Anatomia patologica;

F07E Endocrinologia;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22B Medicina legale;

M11E Psicologia clinica.

Area B - *Diagnostica.*

Obiettivo: acquisire i mezzi e i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica

Settori:

F04B Patologia clinica,

F12A Neuroradiologia;

F18X Diagnostica per immagini;

F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - *Neurologica.*

Obiettivo: acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori:

F11B Neurologia;

F12B Neurochirurgia;

F14X Oftalmologia;

F15B Audiologia;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F19B Neuropsichiatria infantile

Area D - *Psichiatrica*

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico, integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapico.

Settori.

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile.

Area E - *Neuropsicologia clinica.*

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Settori:

F19B Neuropsichiatria infantile.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici:

a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse età e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche etc.;

b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;

c) almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle diverse fasce d'età;

d) almeno 100 colloqui con genitori;

e) presa in carico psicoterapica di almeno tre soggetti, in diverse fasce d'età.

Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:

f) somministrazione dei principali test di sviluppo e di valutazione intellettiva;

g) effettuazione di registrazioni EEG-poligrafiche in veglia e in sonno;

h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.

Deve infine essere in grado di:

i) interpretare i test somministrati;

l) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali);

m) aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche, (di cui 20 referti personali);

n) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

Art. 276. — Nella Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in neurologia.

La scuola risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 277. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

Art. 278. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 279. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 280. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Sede amministrativa della scuola è la unità operativa predipartimentale «Scienze mediche» dell'Università degli di Brescia.

Art. 281. — Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per ciascun anno di corso, per un totale di i 5 specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori:

E05A Biochimica;

E06A Fisiologia umana;

E09A Anatomia;

E09B Istologia;

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F04B Patologia clinica.

Area B - *Farmacologia e medicina legale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico-legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori:

F07X Farmacologia

F22B Medicina legale.

Area C - *Fisiopatologia generale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori:

F04A Patologia generale;

F06B Neuropatologia

Area D - *Semeiotica e diagnostica neurologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni funzionali e/o strutturali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti dal punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori:

F04B Patologia clinica;

F06B Neuropatologia;

F07A Medicina interna;

F11B Neurologia;

F12A Neuroradiologia.

Area E - *Neurologia clinica.*

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi e i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori:

F07A Medicina interna;

F11A Psichiatria;

F11B Neurologia;

F12A Neuroradiologia;

F12B Neurochirurgia;

F15A Otorinolaringoiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIOLIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi, seguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali '80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 29 ottobre 1996

Il rettore PRETI

96A8035

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1950, n. 382;

Visto l'art 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visti gli ordinamenti dei corsi di laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria civile ed ingegneria elettronica di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria (tabella XXIX);

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul S.O.G.U. n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4 relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo è necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria dell'11 luglio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 26 luglio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in ingegneria della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1991 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1991 sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con la relativa nuova denominazione del corso di laurea di ingegneria aeronautica in ingegneria aerospaziale. Gli ordinamenti saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 1.

Corsi di laurea

La facoltà di ingegneria della Seconda Università degli studi di Napoli conferisce le seguenti lauree:

1) nel settore civile: laurea in ingegneria civile;

2) nel settore dell'informazione: laurea in ingegneria elettronica;

3) nel settore industriale: laurea in ingegneria aerospaziale.

Il corso di laurea in ingegneria aerospaziale è articolato nei seguenti due indirizzi:

aeronautica;

spaziale.

Art. 2.

L'obiettivo generale di ciascun corso di laurea è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la

progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente ad una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

Art. 3.

Accesso ai corsi di laurea

L'iscrizione ai corsi di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 4.

Ordinamento dei corsi di laurea

La durata dei corsi di laurea è di cinque anni.

Art. 5.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Art. 6.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Art. 7.

Le tabelle *B*, *C* e *D*, riportate nel successivo articolo 26 per i tre corsi di laurea, sono formulate nel rispetto dell'ordinamento didattico universitario nazionale contenuto nel decreto del 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 serie generale). Esse danno le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari, dai quali debbono essere estratte le annualità per i diversi corsi di laurea.

Art. 8.

L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, corrispondente in ogni caso a non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

Art. 9.

Le modalità di svolgimento dei corsi d'insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente: particolare impulso sarà dedicato alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

Art. 10.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero di annualità pari a 29.

Art. 11.

Le 9 annualità indicate nella tabella *B* corrispondono ad insegnamenti che hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

Tali annualità non possono mancare nel piano degli studi.

Art. 12.

Le annualità indicate nelle tabelle *C* corrispondono ad insegnamenti che hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali per i settori dell'ingegneria a cui afferiscono i singoli corsi di laurea.

Tali annualità debbono essere presenti in numero almeno uguale a sei nel piano degli studi.

Art. 13.

Le annualità indicate nelle tabelle *D* corrispondono ad insegnamenti che hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea.

Tali annualità debbono essere presenti in numero almeno uguali a cinque nel piano degli studi.

Art. 14.

Il consiglio di facoltà su proposta dei consigli di corso di laurea competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

Art. 15..

Per le iscrizioni all'anno successivo al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame nelle misure seguenti: due per l'iscrizione al II anno, cinque per l'iscrizione al III anno, otto per l'iscrizione al IV anno, dodici per l'iscrizione al V anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Art. 16.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà.

Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Art. 17.

Regolamento dei corsi di laurea

I consigli dei corsi di laurea competenti determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Art. 18.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui ai precedenti articoli 5 e 7 e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Nel regolamento andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

Art. 19.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Art. 20.

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Art. 21.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli dei corsi di laurea competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, le facoltà dovranno favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Art. 22.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Art. 23.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

Art. 24.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

Art. 25.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 26.

Si riportano qui di seguito le tabelle *B*, *C* e *D* dei singoli corsi di laurea:

Settori scientifico-disciplinari:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Tabella B - Annualità comuni:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

S01A Statistica, almeno 4 annualità;

B01A Fisica generale, almeno 1 annualità;

B01A Fisica generale;

B03X Struttura della materia, almeno 1 annualità;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, almeno 1 annualità;

C06X Chimica, almeno 1 annualità;

H15X Estimo;

I27X Ingegneria economico-gestionale;

P01A Economia politica, almeno 1 annualità.

Tabella C - Annualità comuni al settore industriale:

H07A Scienze delle costruzioni, almeno 1 annualità;

I07X Meccanica applicata alle macchine, almeno 1 annualità;

I04A Propulsione aerospaziale, almeno 1 annualità;

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali, almeno 1 annualità;

I17X Elettrotecnica, almeno 1 annualità;

K01X Elettronica;

K04X Automatica, almeno 1 annualità.

Tabella D - Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria aerospaziale:

I03X Fluidodinamica, almeno 2 annualità;

I02A Meccanica del volo, almeno 1 annualità;

I02B Costruzioni e strutture aerospaziali, almeno 1 annualità;

I02C Impianti e strutture abrospaziali, almeno 1 annualità.

Annualità caratterizzanti l'indirizzo «Aeronautica»:

I03X Fluidodinamica, almeno 1 annualità;

I02B Costruzioni e strutture aerospaziali, almeno 1 annualità;

I02A Meccanica del volo, almeno 1 annualità.

Annualità caratterizzanti l'indirizzo «Spaziale»

I02C Impianti e sistemi aerospaziali, almeno 2 annualità;

I02B Costruzioni e strutture aerospaziali, almeno 1 annualità.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Tabella B - Annualità comuni:

A02A Analisi matematica;

A01C Geometria;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

A02B Probabilità e statistica matematica, almeno 4 annualità;

B01A Fisica generale, almeno 2 annualità;

C06X Chimica, almeno 1 annualità;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica, almeno 1 annualità;

H15X Estimo;

I27X Ingegneria economico-gestionale almeno 1 annualità.

Tabella C - Annualità comuni al settore civile:

H01A Idraulica, almeno 1 annualità;

H06X Geotecnica, almeno 1 annualità;

H07A Scienza delle costruzioni, almeno 1 annualità;

H08A Architettura tecnica, almeno 1 annualità;

H11X Disegno, almeno 1 annualità;

I05B Fisica tecnica ambientale;

I07X Meccanica applicata alle macchine;

I17X Elettrotecnica, almeno 2 annualità;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali, almeno 1 annualità.

Tabella D - Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria civile:

H01B Costruzioni idrauliche;

H01C Costruzioni marittime, almeno 1 annualità;

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti, almeno 1 annualità;

H04X Trasporti, almeno 1 annualità;

H05X Topografia e cartografia, almeno 1 annualità;

H07B Tecnica delle costruzioni, almeno 1 annualità;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica, almeno 1 annualità.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Tabella B - Annualità comuni:

A02A Analisi matematica, almeno 2 annualità;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

A01C Geometria, almeno 2 annualità;

B01A Fisica generale, almeno 2 annualità;

C06X Chimica, almeno 1 annualità;

I27X Ingegneria economico-gestionale, almeno 1 annualità;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, almeno 1 annualità.

Tabella C - Annualità comuni al settore dell'informazione:

H07A Scienza delle costruzioni;

I05A Fisica tecnica industriale;

I07X Meccanica applicata alle macchine;

I04B Macchine a fluido, almeno 1 annualità;

I17X Elettrotecnica, almeno 1 annualità;

K01X Elettronica, almeno 1 annualità;

K03X Telecomunicazioni, almeno 1 annualità;

K04X Automatica, almeno 1 annualità;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, almeno 1 annualità.

Tabella D - Annualità caratterizzanti il corso di laurea in ingegneria elettronica:

K01X Elettronica, almeno 1 annualità;

K03X Telecomunicazioni, almeno 1 annualità;

K02X Campi elettromagnetici, almeno 1 annualità;

K01X Elettronica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, almeno 1 annualità;

K10X Misure elettriche ed elettroniche;

K04X Automatica, almeno 1 annualità.

Art. 27.

Revisione periodica dell'ordinamento

In occasione di piani di sviluppo dell'università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potrà essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, gli studenti già iscritti ad un corso di laurea potranno completare gli studi secondo quanto previsto dal precedente ordinamento dei corsi stessi. A tal fine, la facoltà definirà le equivalenze tra insegnamenti del vecchio e del nuovo ordinamento.

Gli studenti già iscritti a un corso di laurea possono optare per il rispettivo nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata dall'entrata in vigore del presente statuto fino a un termine pari alla durata legale del corso di studi. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 1996

Il rettore: MANCINO

96A7994

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica dell'art. 259 dello statuto relativo al corso di laurea in architettura formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 10 maggio 1995; del senato accademico del 14 luglio 1995 e del consiglio di amministrazione del 4 luglio 1995;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato, con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 259 relativo ai cicli didattici del corso di laurea in architettura è così modificato:

«Lo studente per potersi iscrivere al II ciclo (III anno) dovrà aver superato con profitto una annualità per ciascuna delle aree disciplinari cui appartengono le discipline di corsi monodisciplinari o quelle caratterizzanti i laboratori del I ciclo (I e II anno) e precisamente:

i tre laboratori previsti nel primo ciclo;

una o mezza annualità per ciascuna delle seguenti aree disciplinari: II, IV, VI, VIII, X, XI».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 1996

Il rettore: BUCCI

96A8027

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154/96.

Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.

Agli ispettori regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - assessorati alla sanità

Alle OO.SS. dei datori di lavoro

Alle OO.SS. dei lavoratori

e, per conoscenza

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'industria

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti

PREMESSA

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, si danno seguito le più urgenti indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

1. Applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile.

Il campo di applicazione relativo ai soggetti beneficiari della tutela antinfortunistica e di igiene, viene individuato direttamente dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera *a)*, i quali indicano espressamente: 1) la tipologia generale dei lavoratori a cui si devono applicare le misure di tutela («i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato anche speciale» — art. 2, lettera *a)*, primo periodo); 2) i soggetti da equiparare a questi ultimi anche se privi di un rapporto subordinato («soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici». — art. 2, lettera *a)*, secondo periodo); 3) i lavoratori subordinati che devono essere esclusi (gli addetti ai servizi domestici e familiari art. 2, lettera *a)*, primo periodo); 4) i lavoratori subordinati per i quali le disposizioni si applicano parzialmente («i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato»).

Come si vede, il descritto campo di applicazione non ricomprende i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230-*bis* del codice civile, poiché questi ultimi non vi sono richiamati espressamente neanche tra gli equiparati, né sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Infatti, i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado), sono rilevanti come tali per il nostro ordinamento giuridico proprio quando non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, un rapporto diverso da quello basato sull'interesse familiare.

Né, d'altra parte, l'inclusione dei collaboratori familiari tra i soggetti beneficiari della tutela può essere desunta in via interpretativa dall'inclusione dei datori di lavoro delle aziende familiari tra i soggetti destinatari di alcuni obblighi, poiché il datore di lavoro delle aziende familiari si caratterizza per la possibilità di organizzare nella sua impresa sia il lavoro dei collaboratori familiari sia il lavoro di terzi salariati, essendo ininfluente la dimensione dell'impresa stessa. Quindi, gli obblighi a carico degli imprenditori familiari sorgono soltanto in presenza e nei riguardi dei suoi eventuali lavoratori subordinati, o dei soggetti equiparati rientranti nelle definizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1.

Del resto, già la Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 ha confermato il principio che la normativa antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione all'impresa familiare poiché questa è permeata di legami affettivi, onde sarebbe «problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio».

Concludendo, le argomentazioni suesposte conducono ad una risposta negativa al quesito posto, nel senso che le disposizioni di cui ai, decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 non trovano applicazione nei confronti dei collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile.

Coerentemente, i collaboratori familiari non devono essere computati ai fini dell'applicazione dei diversi istituti normativi condizionati da una determinata consistenza numerica.

2. Natura dell'esonero (se temporaneo o permanente) dall'obbligo di frequenza del corso di cui all'art. 10, comma 2, per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

In relazione alla formulazione dell'art. 24 sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla portata dell'esonero dalla frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi e lo notifichi entro il 31 dicembre 1996.

Al riguardo, una lettura coordinata degli articoli 10, secondo comma, e 95 induce a ritenere che la natura dell'esonero è di carattere permanente.

L'art. 95, come si evince dalla sua rubricazione (disposizioni transitorie e finali) ha la finalità di riconoscere ai datori di lavoro — in sede di prima applicazione del decreto — le capacità necessarie allo svolgimento dei compiti prevenzionistici in virtù dell'esperienza maturata sul campo e, conseguentemente, l'esonero della frequenza del corso di formazione contestualmente previsto, non può che essere permanente. A maggior conforto di questa tesi va considerato che gli obblighi fondamentali del datore di lavoro in funzione dei quali è stato introdotto l'obbligo di una formazione specifica vanno assolti entro la stessa data del 1° gennaio 1997, entro la quale è possibile fruire dell'esonero.

3. Criteri di computo dei dipendenti ai fini dell'applicazione dei diversi istituti normativi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche, condizionati da una determinata consistenza numerica dei dipendenti.

L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, terzo e quarto periodo, ai fini della determinazione del numero di dipendenti dal quale il decreto fà discendere particolari obblighi, esclude dal computo, per espressa disposizione, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Inoltre, devono considerarsi esclusi in quanto non rientranti o ricompresi parzialmente nell'ambito di applicazione del decreto, anche gli addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato [articolo 1, comma 3 e 2, comma 1, lettera *a)*].

Infine, devono considerarsi esclusi in via interpretativa, facendo ricorso ai principali orientamenti della giurisprudenza in materia di dimensione delle imprese, i lavoratori in prova, i sostituti dei lavoratori assenti con diritto a conservazione del posto e i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Infine, i dipendenti assunti a termine (stagionali) vanno computati solo qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, gli stagionali vanno computati solo se inclusi nell'organigramma dell'azienda (o dell'unità produttiva) necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa. Sempre con riferimento alle aziende agricole, fà eccezione a detto principio il caso previsto dall'art. 10 del decreto in esame, per la cui applicazione si stabilisce espressamente il computo dei dipendenti va effettuato con riferimento ai soli addetti assunti a tempo indeterminato (allegato I, nota n. 2).

Al contrario, devono considerarsi computabili i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato anche speciale, i soci lavoratori di cooperative di società anche di fatto, gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Inoltre, dovranno essere altresì ritenuti computabili, anche i giovani assunti con contratto di formazione lavoro, gli apprendisti, i titolari di rapporto di lavoro subordinato sportivo, i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i lavoratori in trasferta, e i lavoratori a tempo parziale in misura corrispondente al numero di ore contrattualmente previste.

Il Ministro: TREU

96A8072

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori elettrici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17235.XV.J(1085) datato 21 novembre 1996 i manufatti esplosivi, qui di seguito descritti, che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali, con sede in Ghedi (Brescia), intende importare dalla soc. Schaffler & Co. (Austria) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i seguenti numeri ONU:

per i detonatori come tali: n. ONU 0360-1.1B;

per i detonatori imballati in imballaggi idonei di tipo approvato con decreto ministeriale 15 febbraio 1985: n. ONU 0255-1.4B;

a) *BRWI Cu-S E I*

detonatore istantaneo
reofori giallo-bianco,
dis n 101 01 00 02E,

b) *BRWP Cu-S E I*

detonatore istantaneo,
reofori blu-bianco,
dis n 101 01 00-03E,

c) *MIZUP-80-S E I*

detonatori microritardati 80 MS,
reofori blu scuro-blu chiaro,
dis 101 03 08-03E,

nelle versioni

Denominazione e numero di ritardo		Tempo di ritardo (msec)	Lunghezza detonatore (mm)	Quantità miscela ritardante (g)	Lunghezza elemento ritardante (mm)
MIZUP-80-S.E.I.	/1	80	63	0,500	6,5
	/2	160	65,5	0,525	9
	/3	240	70,8	0,550	14
	/4	320	76	0,575	19
	/5	400	82	0,600	25
	/6	480	88	0,625	31
	/7	560	88	0,650	31
	/8	640	88	0,675	31
	/9	720	88	0,700	31
	/10	800	88	0,725	31
	/11	880	88	0,750	31
	/12	960	88	0,800	31
	/13	1040	88	0,825	31
	/14	1120	88	0,850	31
	/15	1200	91	0,900	34
	/16	1280	91	0,925	34
	/17	1360	94	0,950	37
	/18	1440	94	0,975	37

d) *MIZUP-100-S E I*

detonatori microritardati 100 MS
reofori blu scuro-nero,
dis n 101 03 10-03E,

nelle versioni

Denominazione e numero di ritardo		Tempo di ritardo (msec)	Lunghezza detonatore (mm)	Quantità miscela ritardante (g)	Lunghezza elemento ritardante (mm)
MIZUP 100 S E I	/1	100	63	0,500	6,5
	/2	200	65,5	0,525	9
	/3	300	70,8	0,550	14
	/4	400	76	0,575	19
	/5	500	82	0,600	25
	/6	600	88	0,625	31
	/7	700	88	0,650	31
	/8	800	88	0,675	31
	/9	900	88	0,700	31
	/10	1000	88	0,725	31
	/11	1100	88	0,750	31
	/12	1200	88	0,800	31
	/13	1300	88	0,825	31
	/14	1400	88	0,850	31
	/15	1500	91	0,900	34
	/16	1600	91	0,925	34
	/17	1700	94	0,950	37
	/18	1800	94	0,975	37

e) *IZMSUE - S E I*

detonatori ritardati 1 2 sec.,
reofori giallo-rosso,
dis 101 02 00-02E,

nelle versioni

Denominazione e numero di ritardo		Tempo di ritardo (msec)	Lunghezza detonatore (mm)	Quantità miscela ritardante (g)	Lunghezza elemento ritardante (mm)
IZMSUE - S E I	/1	500	63	0,500	6,5
	/2	1000	63	0,545	6,5
	/3	1500	63	0,590	6,5
	/4	2000	65,5	0,635	9
	/5	2500	68,2	0,680	11,5
	/6	3000	70,8	0,725	14
	/7	3500	73,4	0,770	16,5
	/8	4000	76	0,815	19
	/9	4500	79	0,860	22
	/10	5000	82	0,905	25
	/11	5500	85	0,950	28
	/12	6000	88	0,995	31

f) *TZMSUP - S E I*

detonatori ritardati 1/2 sec,
reofori: Blu scuro-Bianco,
dis 101 02 00-03E,

nelle versioni

Denominazione e numero di ritardo		Tempo di ritardo (msec)	Lunghezza detonatore (mm)	Quantità miscela ritardante (g)	Lunghezza elemento ritardante (mm)
TZMSUP - S.E.I.	/1	500	63	0,500	6,5
	/2	1000	63	0,545	6,5
	/3	1500	63	0,590	6,5
	/4	2000	65,5	0,635	9
	/5	2500	68,2	0,680	11,5
	/6	3000	70,8	0,725	14
	/7	3500	73,4	0,770	16,5
	/8	4000	76	0,815	19
	/9	4500	79	0,860	22
	/10	5000	82	0,905	25
	/11	5500	85	0,950	28
	/12	6000	88	0,995	31

96A8073

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione laicale «Ordine Francescano secolare della provincia salernitano-lucana dei frati minori», in Salerno.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1996 viene riconosciuta la personalità giuridica all'associazione laicale «Ordine francescano secolare della *provincia salernitano-lucana dei frati minori*», con sede in Salerno, e ne viene approvato lo statuto allegato sotto la lettera «a» all'atto pubblico 5 marzo 1996, n 56946, di repertorio per notaio Vincenzo Giordano e composto di quattordici articoli

96A8074

Estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Alessandria

Con decreto ministeriale 16 novembre 1996 viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Alessandria, ed il relativo patrimonio è devoluto alla diocesi di Alessandria

96A8075

Estinzione della Confraternita Santa Maria Casagrande in Alessandria

Con decreto ministeriale 16 novembre 1996 viene estinta la Confraternita Santa Maria Casagrande, con sede in Alessandria, ed il relativo patrimonio è devoluto alla diocesi di Alessandria.

96A8076

Estinzione della Confraternita dei SS. Lucia e Paolo in Alessandria

Con decreto ministeriale 16 novembre 1996 viene estinta la Confraternita dei SS. Lucia e Paolo, con sede in Alessandria, ed il relativo patrimonio è devoluto alla diocesi di Alessandria

96A8077

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 dicembre 1996

Dollaro USA	1535,51
ECU	1899,73
Marco tedesco	981,35
Franco francese	290,18
Lira sterlina	2562,31
Fiorino olandese	874,49
Franco belga	47,602
Peseta spagnola	11,662
Corona danese	256,45
Lira irlandese	2556,93
Dracma greca	6,256
Escudo portoghese	9,734
Dollaro canadese	1139,61
Yen giapponese	13,452
Franco svizzero	1157,57
Scellino austriaco	139,47
Corona norvegese	236,07
Corona svedese	225,93
Marco finlandese	328,70
Dollaro australiano	1243,30

96A8151

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Con deliberazione n 2690 in data 7 agosto 1996, la giunta regionale della regione Liguria ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione Liguria:

REGIONE LIGURIA

Nome scientifico	Nome volgare	Nome locale
Lactarius salmonicolor	Agarico delizioso	Sanguin
Lactarius sanguifluus	Agarico delizioso	Sanguin
Hygrophorus russula	Agarico vinato	Gianduin Simunin
Tricholoma acerbum	Agarico acerbo	Castagnaieu
Lepista nuda	Agarico violaceo	Santa Caterina
Russula virescens	Colombina verde	Cumbetta biaxia
Russula cyanoxantha	Colombina viola	Cumbetta scua
Russula aurata	Colombina dorata	Cumbetta giana
Cortinarius praestans	Occhio di bue	Funzo di tagnea
Boletus elegans	Laricino	Funzo de pin
Hydnum rufescens	Steccherino dorato	Gallettu spinusu
Cantharellus lutescens	Cantarello giallo	Gallettu de pin

1. Con deliberazione n. 4973 in data 9 luglio 1996 la giunta regionale della regione Umbria ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione Umbria:

REGIONE UMBRIA

Nome scientifico	Nome volgare	Nome locale
Agaricus macrosporus (Psalliota macrospora)	Prataiolo Turino	
Boletus lepidus	Cero/nocchio	
Hydnum rufescens	Lingua di bue Spinello Carpinello Steccherino	
Hygrophorus penarius	Licinetto bianco Grassello Lardello	
Hygrophorus russula (Tricholoma russula)	Licinetto o Lardello rosso	
Lactarius salmonicolor	Sanguinello Sanguinoso	
Lactarius sanguifluus	Sanguinello Sanguinoso	
Pleurotus eryngii var. ferulae	Ferlengo	
Russula cyanoxantha	Rosciola Bietta Palombella	
Russula aurata	Rosciola Bietta Palombella	
Russula delica	Peperone	
Russula virescens	Rosciola Bietta Palombella	
Russula vesca	Rosciola Bietta Palombella	
Tricholoma acerbum	Fungo di carne Orellone	
Tricholoma atrosquamosum	Moretta Fratino Bigetta	
Tricholoma orirubens	Moretta Fratino Bigetta	
Tricholoma scalpturatum	Moretta Fratino Bigetta	

96A8078

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 867/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: «GEMFIBROZIL RECORDATI» nelle forme e confezioni: 20 compresse 900 mg, 30 compresse 600 mg, 7 bustine granulare 1200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolate dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 900 mg;

A.I.C. n. 029512011 (in base 10) 0W4NBC (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 029512023 (in base 10) 0W4NBR (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

7 bustine granulare 1200 mg;

A.I.C. n. 029512035 (in base 10) 0W4NC3 (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa 900 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 900,0;

eccipienti: silice precipitata, amido pregelatinizzato, polisorbato 80, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa 600 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 600,0;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, polisorbato 80, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco, polietilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulare contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 1200,0;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, copolimero acrilico, sorbitolo, saccarina sodica, aroma arancio, dioctilsulfosuccinato, sodio carbossimetilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietico. È anche efficace nelle ipercolesteromie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 869/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: «GEMFIBROZIL RECOFARMA» nelle forme e confezioni: 20 compresse 900 mg, 30 compresse 600 mg, 7 bustine granulare 1200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 900 mg;

A.I.C. n. 032098016 (in base 10) 0YMKR0 (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 032098028 (in base 10) 0YMKRD (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

7 bustine granulare 1200 mg;

A.I.C. n. 032098030 (in base 10) 0YMKRG (in base 32);

classe: «A nota 14», prezzo L. 11.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa 900 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 900,0;

eccipienti: silice precipitata, amido pregelatinizzato, polisorbato 80, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa 600 mg contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 600,0;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, silice precipitata, polisorbato 80, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco, polietilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di granulare contiene:

principio attivo: gemfibrozil mg 1200,0;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, copolimero acrilico, sorbitolo, saccarina sodica, aroma arancio, dioctilsulfosuccinato, sodio carbossimetilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dislipidemie caratterizzate da aumento dei trigliceridi che non rispondono al trattamento dietico. È anche efficace nelle ipercolesterolemie che non rispondono al trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 871/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «MOMENT 200» nella forma e confezione: 12 compresse 200 mg.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati oltre che dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ancona, strada statale 16 Adriatica km 303, anche dalla società Zambon group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 e dalla società Inpharzam S.a. nello stabilimento sito in Cadempino (TI - Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 025669060 (in base 10) 0SHCG4 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ibuprofen mg 200;

eccipienti: l-arginina, sodio bicarbonato, magnesio stearato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 872/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: «IDA» nella forma e confezione: 0,03% spray nasale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli Ph S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini n. 8, codice fiscale 10274200152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Officina farmaceutica dr. Karl Thomae GmbH Biberach an der. Riss, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

0,03% spray nasale;

numero A.I.C. 032017016 (in base 10) 0YK2MS (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo, ipratropio bromuro 30 mg, (ogni erogazione rilascia 70 ug di soluzione, pari a 21 ug di ipratropio bromuro);

eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, disodio edetato biidrato, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: IDA 0,03% spray nasale è indicato nel trattamento sintomatico della rinorrea nelle riniti allergiche e non allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 873/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «CITICOLIN» nella forma e confezione: 5 fiale 4 ml/1000 mg i.m., e.v. o flebo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Vecchi & C. Piam a p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Giovanni Semeria n. 5, codice fiscale 00244540100

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., presso il proprio stabilimento sito in Genova, via Padre Giovanni Semeria n. 5.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993,

5 fiale da 4 ml/1000 mg i.m., e.v. o flebo;

numero A.I.C. 024649093 (in base 10) 0RJ7D5 (in base 32),

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 fiala da 4 ml contiene:

principio attivo citicolina sale sodico g 1;

eccipienti: m-cresolo g 0,010, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: affezioni cerebro-vascolari su base traumatica o degenerativa: turbe della coscienza conseguenti a traumi cranici o ad alterazioni vascolari, varie forme di arteriosclerosi cerebrale, postumi di emorragie e apoplessie cerebrali, trombosi ed infarto cerebrale, morbo di Parkinson e sindrome parkinsoniana.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 884/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: «ORASORBIL» nella forma e confezione «Retard», 30 capsule 60 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 9, codice fiscale 01618550121

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Laboratoires Ethypharm, nello stabilimento sito in Houdan (France), rue Saint Matthieu, 21, le operazioni terminali di confezionamento e il controllo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 7/9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n 537/1993:

30 capsule 60 mg;

A.I.C. n. 027826041 (in base 10) 0UK5VT (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 20.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 60 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); gelatina, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris, trattamento post-infarto miocardico, terapia di mantenimento nell'insufficienza miocardica cronica anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per le sue caratteristiche farmacologiche il prodotto non è idoneo a controllo degli episodi stenocardsici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 885/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «LEICESTER» «Retard» nella forma e confezioni: 50 capsule 20 mg, 30 capsule 40 mg, 30 capsule 60 mg.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza n. 138, codice fiscale 00403210586.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Ethypharm S.a., nello stabilimento sito in Houdan (France), rue Saint-Matthieu n. 21; le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Roma, via Tor Sapienza n. 138.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 029312016 (in base 10) 0VYK0J (in base 32);

classe «A». Prezzo L. 11.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule 40 mg;

A.I.C. n. 029312028 (in base 10) 0VYK0W (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 13.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule 60 mg;

A.I.C. n. 029312030 (in base 10) 0VYK0Y (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 20.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 20 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da 40 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da 60 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 60 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi degli attacchi di angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 886/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale: «NITREX» nella forma e confezioni: 50 capsule a rilascio controllato 20 mg, 30 capsule a rilascio controllato 40 mg, 30 capsule a rilascio controllato 60 mg.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio n. 1, codice fiscale 03296950151.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Ethypharm S.a., nello stabilimento sito in Houdan (France), rue Saint-Matthieu n. 21; le operazioni terminali di confezionamento ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 20 mg;

A.I.C. n. 029311014 (in base 10) 0VYJ16 (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 10.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule 40 mg;

A.I.C. n. 029311026 (in base 10) 0VYJ1L (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 12.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule 60 mg;

A.I.C. n. 029311038 (in base 10) 0VYJ1Y (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 19.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 20 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 40 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 40 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 60 mg contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato 60 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, amido di mais, gomma lacca, copolimero di acido metacrilico e metilmetacrilato, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, talco, gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi degli attacchi di angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 887/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «MIODILAT» nella forma e confezione: «Retard» 30 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmatec international S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S. Donato Milanese (Milano), via Civesio, 6, codice fiscale 03781410158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7/8.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 029558018 (in base 10) 0W6182 (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 17.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 50;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, gommalacca, etilcellulosa, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, biossido di titanio (E171), eritrosina (E127), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto miocardico e terapia di mantenimento dell'insufficienza miocardica cronica, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico Miodilat non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 889/1996 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale «URSILON» nella forma e confezioni: «Retard» 20 capsule 450 mg; «Retard Mite» 20 capsule 225 mg.

Titolare A.I.C.: società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n.332/4, codice fiscale 02578030153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuato dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 450 mg;

A.I.C. n. 024173054 (in base 10) 0R1QHY (in base 32);

classe: «B nota 2». Prezzo L. 36.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

20 capsule 225 mg;

A.I.C. n. 024173066 (in base 10) 0R1QJB (in base 32);

classe: «B nota 2». Prezzo L. 18.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni capsula 450 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 450;

eccipienti: gomma xantano, bario solfato, cellulosa microcristallina, ponivinilpirrolidone reticolato, idrossipropilmetilcellulosa, carbomer, triacetina, eudragit L 100, talco, gelatina, titanio biossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro nero, eritrosina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula 225 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico 225 mg;

eccipienti: gomma xantano, bario solfato, cellulosa microcristallina, ponivinilpirrolidone reticolato, idrossipropilmetilcellulosa, carbomer, triacetina, eudragit L 100, talco, gelatina, titanio biossido, ossido di ferro giallo, indigotina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radio trasparenti, in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 890/1996 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale «EUTIROX» nella forma e confezioni: «25» blister e flacone 50 compresse 25 mcg, «75» blister e flacone 50 compresse 75 mcg, «125» blister e flacone 50 compresse 125 mcg, «150» blister e flacone 50 compresse 150 mcg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25» blister 50 compresse 25 mcg,

A.I.C. n. 024402048 (in base 10) 0R8Q40 (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«75» blister 50 compresse 75 mcg,

A.I.C. n. 024402051 (in base 10) 0R8Q43 (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«125» blister 50 compresse 125 mcg,

A.I.C. n. 024402063 (in base 10) 0R8Q4H (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«150» blister 50 compresse 150 mcg,

A.I.C. n. 024402075 (in base 10) 0R8Q4V (in base 32);

classe «A» Prezzo L. 5.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«25» flacone 50 compresse 25 mcg,

A.I.C. n. 024402087 (in base 10) 0R8Q57 (in base 32);

classe «A» Prezzo L. 5.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«75» flacone 50 compresse 75 mcg;

A.I.C. n. 024402099 (in base 10) 0R8Q5M (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«125» flacone 50 compresse 125 mcg,

A.I.C. n. 024402101 (in base 10) 0R8Q5P (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«150» flacone 50 compresse 150 mcg;

A.I.C. n. 024402113 (in base 10) 0R8Q61 (in base 32),

classe «A» Prezzo L. 5.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa da 25 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica mcg 25 (pari a tiroxina 24,31 mcg),

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 75 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica 75 mcg (pari a tiroxina 72,96 mcg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 125 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica 125 mcg (pari a tiroxina 121,59 mcg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 150 mcg contiene:

principio attivo: tiroxina sodica 150 mcg (pari a tiroxina 145,91 mcg);

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetil-amido, talco, acido citrico, magnesio stearato, amido di mais (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: stati di ipotiroidismo: gozzo, profilassi di recidive dopo strumectomia, ipofunzione tiroidea, flogosi della tiroide, in corso di terapia con antitiroidei.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 898/1996 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale: «CEFOSPORIN» nella forma e confezione: alle condizioni e con le specialità di seguito indicate:

«1000» IM 1 flac 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml, «500» IM flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml, «1000» EV 1 flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società I.P.A. - International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» IM 1 flac 1000 mg + 1 fiala solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 031899014 (in base 10) 0YFHD6 (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 20.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«500» IM flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 031899038 (in base 10) 0YFHDY (in base 32);

classe: «A». Prezzo L. 10.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«1000» EV flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 031899026 (in base 10) 0YFHDL (in base 32);

classe: «a uso ospedaliero H», prezzo L. 24.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni flaconcino da 1000 IM contiene: principio attivo: Cefonicid sale bisodico mg 1081 pari a Cefonicid mg 1000;

una fiala solvente contiene: Lidocaina cloridrato 25 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2,5 ml;

ogni flaconcino da 500 IM contiene: principio attivo: Cefonicid sale bisodico mg 540,5 pari e Cefonicid mg 500.

una fiala solvente contiene: Lidocaina cloridrato 20 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml;

ogni flaconcino da 1000 EV contiene principio attivo Cefonicid sale bisodico mg 1081 pari a Cefonicid mg 1000.

Una fiala solvente contiene: sodio bicarbonato 100 mg, acqua p.p.i. q b a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche «Cefosporin» risulta elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi sostenute da germi gram negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di gram negativi sensibili a Cefosporin e resistenti ai più comuni antibiotici.

Cefosporin pertanto è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezione della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie.

Cefosporin trova particolare indicazioni in pazienti immuno depressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico in un'unica dose di 1 gr del prodotto riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive. Dosi ulteriori di «Cefosporin» possono essere somministrate per altri due giorni a pazienti sottoposti a plastica agli arti, con protesi.

Cefosporin riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura. per la forma farmaceutica: «1000» IM 1 flac 1 g + fiala solvente 2,5 ml e «500» IM flac 1 g + fiala solv 2,5 ml medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per la forma farmaceutica «1000 EV 1 flac 1 g + fiala solv. 2,5 ml medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto· dalla data della sua dubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A8058

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire per trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M04X «storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A8079

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400